

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Entrate Contributive □

Roma, 30 Giugno 2003

Circolare n. 117

Allegati 1

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: ||D.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. Norme per regolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Riforma del collocamento. |||

SOMMARIO: *Sintesi del nuovo quadro normativo delineatosi a seguito della riforma del collocamento. Riflessi in materia di agevolazioni contributive.*

Premessa.

Nell'ambito del processo di riforma del collocamento e di decentramento dei servizi all'impiego, è stato emanato il Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (allegato n. 1) recante "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Il provvedimento, oltre a prevedere nuove misure di politica attiva del lavoro, introduce rilevanti modifiche in merito al sistema delle comunicazioni riguardanti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro.

Con la presente circolare si fornisce una sintesi del nuovo quadro normativo delineatosi, con particolare riferimento ai riflessi che, in materia di accesso alle agevolazioni contributive, discendono dall'entrata in

vigore del D.lgs in commento.

1. Contenuto della norma.

Occorre preliminarmente osservare che, in forza dalle innovazioni legislative introdotte, sono soppressi sia il libretto di lavoro, sia le liste di collocamento ordinarie e speciali, salvo quelle previste dal DPR 24 settembre 1963, n. 2053 (personale artistico), dall'art. 6 della legge n. 223/1991 (liste di mobilità) e dall'art. 8 della legge n. 68/1999 (elenchi e graduatorie per i disabili); è inoltre previsto che sarà disciplinato con regolamento il collocamento della gente di mare, attraverso il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.

L'intervento completa quindi il processo di riordino e di semplificazione delle procedure del collocamento e di modifica della disciplina, già avviato con il DPR n. 442/2000 che, tuttavia, non aveva abrogato le precedenti disposizioni sul collocamento ordinario.

L'esplicita soppressione delle liste di collocamento si realizza, quindi, attraverso le disposizioni del D.Lgs. n. 297/2002, il quale prevede anche la definizione, con apposito DM, del modello di comunicazione, del formato di trasmissione nonché del sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori.

1.1. Disposizioni in materia di accertamento dello stato di disoccupazione.

Oltre alle definizioni di soggetti e situazioni (giovani, disoccupati, inoccupati, disoccupati di lunga durata), il decreto prevede che lo stato di disoccupazione **sia comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il centro per l'impiego competente** *“nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa”*.

È, inoltre, demandata alle Regioni la definizione degli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei competenti centri per l'impiego ai quali è affidata la verifica dell'effettiva permanenza del soggetto interessato in tale *“status”*.

I criteri dovranno essere individuati sulla base dei seguenti principi:

- conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (lavoratori socialmente utili);
- perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione pervenuta al lavoratore da parte del centro per l'impiego per lo sviluppo delle misure di prevenzione;
- perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto da parte del lavoratore, e senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno, determinato o indeterminato, o di lavoro temporaneo superiore agli otto mesi. Tale ultimo periodo si riduce a quattro mesi ove a rifiutare siano i "giovani";
- sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore agli otto mesi, ovvero di quattro se si tratta di "giovani".

1.2. Modalità di assunzione ed obblighi di comunicazione.

Importanti innovazioni sono introdotte riguardo alle modalità di assunzione ed agli obblighi di comunicazione.

L'impianto del D.lgs. prevede che, ad eccezione delle assunzioni di lavoratori extracomunitari e di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero, per le quali continuano a valere le particolari disposizioni di legge, per tutte le altre assunzioni, il datore di lavoro può provvedervi direttamente.

Per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa, i datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione al centro per l'impiego entro lo stesso giorno dell'effettiva assunzione. La comunicazione dovrà contenere i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

Tale obbligo opera anche per i soci lavoratori delle cooperative, nei casi in cui instaurino, oltre al rapporto associativo, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con la cooperativa stessa.

Il medesimo iter deve essere inoltre seguito con riguardo ai tirocini di formazione e orientamento e per ogni altro tipo di esperienza lavorativa assimilata.

La possibilità di effettuare la comunicazione entro e non oltre il giorno successivo è circoscritta esclusivamente ai rapporti di lavoro instaurati durante un giorno festivo, nelle ore serali o notturne o in caso di emergenza.

Un diverso termine per le comunicazioni (cinque giorni) è previsto, invece, nei casi di proroga del rapporto, nonché nelle seguenti ipotesi di trasformazione di rapporti:

- da tempo determinato ad indeterminato;
- da tempo parziale a tempo pieno;
- da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato.

Anche le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato devono essere comunicate entro i cinque giorni successivi. Occorre al riguardo osservare che, nei rapporti a tempo determinato, tale obbligo sussiste esclusivamente quando la cessazione avviene in data diversa da quella indicata nella comunicazione di assunzione (art. 6, comma 3).

Tutte le comunicazioni, da effettuare al competente centro per l'impiego, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Inps e dell'Inail o di altri eventuali Istituti previdenziali (1).

Pertanto, la modulistica concernente le comunicazioni obbligatorie, nonché le modalità di trasferimento dei dati saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.

Fino ad allora rimane fermo il termine di cinque giorni per comunicare, al centro per l'impiego, l'avvenuta assunzione di dipendenti.

Dalla data di entrata in vigore del decreto (30 gennaio 2003), invece, non trova più applicazione l'art. 9-bis della legge n. 608/1996, comma 1 (disposizioni in materia di collocamento), e comma 5 (assunzioni con agevolazioni).

2. Altre disposizioni.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. in esame, sono state espressamente abrogate una serie di norme divenute incompatibili con la nuova disciplina, ed in particolare:

- la legge n. 112/1935, recante norme in materia di libretto di lavoro;
- la legge n. 56/1987, recante norme in materia di collocamento, ad eccezione dell'art. 3 (oneri a carico dei Comuni), dell'art. 16 (assunzione di personale da parte di enti pubblici), dell'art. 19 (norme per detenuti ed internati), e degli artt. 21 e 22 (norme in materia di apprendistato e assunzione di giovani), ancora vigenti;
- l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge n. 223/1991 (procedure di avviamento al lavoro e riserva del 12%);
- l'articolo 2 del DPR n. 2053/1963 (collocamento dei lavoratori dello spettacolo).
- l'articolo 9-bis della legge n. 608/1996, commi 1 (disposizioni in materia di collocamento) e 5 (assunzioni con agevolazioni – mod C/AssAG).

Il provvedimento stabilisce, infine, la riduzione a 6 mesi del periodo entro cui vige, in caso di nuove assunzioni, il diritto di precedenza alla riassunzione dei lavoratori licenziati per riduzione di personale (2).

3. Riflessi in materia di agevolazioni ex lege n. 407/1990.

Il nuovo quadro normativo assume rilievo ai fini della disciplina delle agevolazioni contributive nel loro complesso e, in particolare, per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Quest'ultimo, come noto, prevede la concessione di taluni incentivi in favore di tutti i privati datori di lavoro e degli Enti pubblici economici, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto.

L'avvenuta soppressione delle liste del collocamento unitamente all'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis della legge n. 608/1996 (modelli C/Ass e C/AssAG), rendono meno snella l'operatività della disposizione agevolativa.

Poiché, tuttavia, il particolare "*status*" dei lavoratori continua ad essere condizione per le assunzioni ai sensi della normativa in argomento e considerato che tale condizione deve essere comprovata dal "*servizio competente*", è di tutta evidenza la necessità che i centri per l'impiego svolgano un indispensabile ruolo di verifica sulla sussistenza, in capo ai lavoratori, dei requisiti per le assunzioni disciplinate dalla legge n. 407/1990.

Occorre infatti, considerare che qualsiasi tipologia di assunzione deve avvenire nel rispetto delle procedure di avviamento al lavoro.

Da ciò discende la necessità che le norme che disciplinano l'attribuzione delle agevolazioni siano coordinate con le disposizioni specifiche che regolano le assunzioni e le comunicazioni.

L'intento di agevolare il reinserimento dei lavoratori che hanno perso l'impiego deve, quindi, essere temperato con le esigenze pubblicistiche di certezza e di regolare svolgimento dell'iter che presiede a qualsiasi tipologia di assunzione.

Occorre inoltre tenere conto delle esigenze sottese all'ordinato svolgimento delle funzioni, anch'esse di rilevanza pubblicistica, che competono all'Istituto relativamente alla concessione e gestione delle agevolazioni contributive.

Il legislatore si è reso interprete di queste esigenze.

Pur essendo infatti approdato ad un sistema di assunzione diretta, ha previsto, a regime, che l'instaurazione di un rapporto di lavoro sia comunicata al "*servizio competente*" entro lo stesso giorno dell'effettiva assunzione, attraverso un modello unificato che avrà effetto nei confronti di tutti gli Enti interessati.

Nelle more che si pervenga alla definizione del modello unico di comunicazione per l'avviamento al

lavoro e per la risoluzione del rapporto di lavoro, si ribadisce, quindi, la necessità che le Sedi Regionali promuovano ogni sinergia con le competenti strutture territoriali (Regione e/o Provincia) al fine di pervenire, anche tramite apposite convenzioni (3), ad un sistema di comunicazione che consenta di ottimizzare la gestione delle informazioni relative agli avviamenti al lavoro nel loro complesso, con particolare riguardo alle assunzioni che danno titolo a specifiche agevolazioni contributive (assunzioni ex lege n. 407/1990, n. 223/1991, n. 236/1993 ecc...).

A tale ultimo riguardo, anche al fine di superare l'*impasse* che si è determinato in diverse realtà territoriali in merito alla concessione delle agevolazioni contributive ex art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990, sarà possibile considerare utile la dichiarazione di responsabilità ex DPR n. 445/2000, prodotta dal lavoratore al competente centro per l'impiego ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del D.lgs. n. 297/2002, accompagnata da una certificazione del centro medesimo che attesti l'assenza di comunicazioni di assunzione, prodotte ai sensi della precedente normativa, relative al lavoratore interessato dal beneficio contributivo.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO

(1) Sull'argomento si veda anche la circolare n. 12 del 7 aprile 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento Politiche del Lavoro.

(2) Si ricorda che in precedenza il periodo era pari ad un anno (art. 15, c. 6 L. n. 264/1949).

(3) Si fa presente che al momento sono già operative specifiche convenzioni sottoscritte nelle regioni Lombardia (Provincia di Milano e, a breve, Provincia di Brescia), Toscana (Provincia di Prato e, a breve, intera Regione) e Lazio (Provincia di Roma).

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297 (G.U. 15/01/2003 n. 11 - in vigore dal 30 gennaio 2003).

Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione, così come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, così come modificato dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 5;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

Visti i decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di elenco anagrafico e di scheda professionale;

Visto il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Visto il parere della Conferenza Unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1.L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Finalità e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:

- a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
- b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

2.Ad ogni effetto si intendono per:

- a) “adolescenti, i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;
- b) “giovani, i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;

- c) “stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
- d) “disoccupati di lunga durata, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- e) “inoccupati di lunga durata , coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- f) “donne in reinserimento lavorativo, quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
- g) “servizi competenti, i centri per l’impiego di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”.

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente:

“Art. 1-bis (Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento).

- 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.

2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.

3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell’attuale sistema di collocamento obbligatorio.”.

Art. 3.

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dev’essere comprovata dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. 3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l’accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.

4. La verifica dell’effettiva permanenza nello stato di disoccupazione é effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità:

- a) sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
- b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.”;
- c) al comma 5, le parole: “20 ottobre 1998, n. 403.” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”;
- d) al comma 6, la parola: “inferiori” é sostituita dalla seguente: “fino”;
- e) il comma 7 é soppresso.

2. Gli interessati all’accertamento della condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa prestate ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti.

Art. 4.

1.L'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata).
- 1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:

- a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
- b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:
 - 1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
 - 2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.”.

Art. 5.

1.L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:

- a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
- b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
- c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
- d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.”.

Art. 6.

1.Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente:

“Art. 4-bis (Modalità di assunzione e adempimenti successivi). -

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede

operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.

5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

- a) proroga del termine inizialmente fissato;
- b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
- c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
- d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

7. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.

8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.”.

2.All'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.”.

3.All'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo comma è sostituito dal seguente:

“I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.”.

4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”.

Art. 7.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: “attuazione della delega di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la” sono soppresse;
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 4, 5, 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo

14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è soppresso.”.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall’articolo 6, comma 1.

Art. 8.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;
- b) il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive integrazioni e modificazioni;
- c) gli articoli 23, primo comma, lettera a), 27 e 29, primo comma, lettera a) della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
- d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
- f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22;
- g) l’articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
- i) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Art. 9.

1. Dal presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2002

Visto, il Guardasigilli: Castelli